

STATUTO

Della "IMAGO 7" FONDAZIONE DI RICERCA ETS

Art. 1 - Costituzione della Fondazione, sede, denominazione

Per iniziativa della Fondazione "STELLA MARIS" IRCCS, dell'Università di Pisa, dell'Associazione "LA NOSTRA FAMIGLIA" Sezione Scientifica IRCCS "E MEDEA" e dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Pisa, che hanno assunto la qualifica di Fondatori è costituita la Fondazione di Ricerca denominata "IMAGO 7 FONDAZIONE DI RICERCA ETS", di seguito indicata come "Fondazione".

Essa ha sede legale ed operativa in Pisa, Calambrone, viale del Tirreno n. 331, presso la sede operativa dell'IRCCS Stella Maris IRCCS.

Art. 2 - Scopi, finalità

La Fondazione persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale.

In particolare la Fondazione intende sviluppare attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale prevalentemente nell'ambito delle neuroscienze di base e di tutte le connesse discipline finalizzate allo studio dei fenomeni molecolari in vivo ed in vitro, mediante l'utilizzo di apparecchiature diagnostiche di alta tecnologia.

La Fondazione ha le seguenti specifiche finalità:

a) provvedere all'acquisto e alla gestione economica ed orga-

nizzativa di una apparecchiatura di Risonanza Magnetica 7 Tesla e di eventuali attrezzature complementari;

b) promuovere svolgere e coordinare ricerche sia di base che applicative, anche a carattere diagnostico-clinico, nei settori specialistici di specifico interesse degli Enti Fondatori e aderenti in momenti successivi;

c) promuovere e agevolare la collaborazione scientifica tra gli Enti Fondatori e successivamente aderenti e tra questi ed altri Enti e industrie sia nazionali che internazionali;

d) promuovere iniziative di didattica e di formazione universitaria e post universitaria anche finalizzate alla preparazione di ricercatori esperti nel campo, ed iniziative di divulgazione scientifica.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Art. 3 - Fondatori

La Fondazione è stata costituita dai seguenti Enti che assumono la qualifica di soci fondatori:

- a) Fondazione "Stella Maris" IRCCS con sede in San Miniato
- b) Università di Pisa
- c) "LA NOSTRA FAMIGLIA" con sede in Ponte Lambro (Como) Sezione Scientifica IRCCS " E.MEDEA"
- d) Azienda Ospedaliero-Universitaria di Pisa

Per effetto dell'adesione di altri enti e del recesso di un socio fondatore i soci attuali della Fondazione sono i seguen-



A handwritten signature, possibly of the same person as the one in the stamp, located on the right side of the page.

A handwritten signature at the bottom right of the page.

ti:

- Fondazione "Stella Maris" IRCCS con sede in San Miniato
- Università di Pisa
- Azienda Ospedaliera-Universitaria di Pisa
- Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer - IRCCS

Art. 4 - Attività

La Fondazione ha la possibilità di svolgere attività diverse da quelle indicate negli scopi di cui all'articolo 2 del presente statuto purché secondarie e strumentali a quelle di interesse generale. Le attività diverse da svolgere saranno individuate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.

Per realizzare le proprie finalità la Fondazione:

- a) mette a disposizione degli Enti fondatori e/o successivamente aderenti una attrezzatura di RM 7 Tesla ed eventuali altre strumentazioni complementari al fine di eseguire esami e valutazioni esclusivamente finalizzate a progetti di ricerca;
- b) esegue studi e ricerche nell'ambito delle materie di interesse istituzionale degli Enti partecipanti su commissione di Enti pubblici e privati;
- c) può costituire e gestire Unità e Laboratori di ricerca avanzata anche in convenzione con Università, IRCCS Enti pubblici e privati;
- d) attiva processi di trasferimento dei risultati della ricerca agli Enti fondatori e successivamente aderenti, per i singoli scopi istituzionali;



e) favorisce l'applicazione dei risultati della ricerca scientifica svolta, anche in funzione delle possibili ricadute di carattere clinico;

f) eroga contributi e borse di studio al fine di consentire la formazione di personale tecnico da utilizzare nei programmi di ricerca;

g) promuove e/o organizza e/o sostiene iniziative a carattere scientifico e culturale quali conferenze, dibattiti, tavole rotonde, convegni e congressi.

La Fondazione può altresì:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto e convenzione di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta di strutture, interventi e servizi di cui all'articolo 2 del presente statuto.

Art. 5 - Patrimonio

Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione iniziale;
- b) dai beni conferiti dagli Enti fondatori e/o aderenti e/o dalle somme da questi versate per la realizzazione della specifica iniziativa di cui all'art. 2, comma 3, lettera a);

c) dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo;

d) da elargizioni e contributi da parte di Enti e privati;

e) dalle somme derivanti dagli avanzi di gestione che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione vorrà destinare ad incremento del patrimonio.

Non costituiscono incremento del patrimonio salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione le somme versate dai Fondatori e successivamente aderenti a titolo di concorso alle spese di gestione.

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 6 - Entrate

Per il conseguimento dei propri scopi la Fondazione si avvale:

a) dei contributi periodicamente versati dai Fondatori e successivamente aderenti, le cui quote di competenza sono stabilite annualmente dal Consiglio di Amministrazione;

b) dei contributi erogati da Enti pubblici e privati in relazione agli accordi convenzionali con gli stessi;

c) dei finanziamenti e contributi provenienti da Enti vari collaboranti con i singoli Fondatori;

d) dei finanziamenti e contributi derivanti dalla partecipazione a Bandi pubblici e privati per progetti di ricerca nazionali ed internazionali;



e) di fondi raccolti a seguito di promozione e/o organizzazione di manifestazioni di ogni genere, anche attraverso mezzi radiotelevisivi e telematici;

f) di avanzi degli esercizi precedenti in tal modo destinati;

g) di proventi delle attività istituzionali, o direttamente connesse, all'attività di ricerca svolta dalla Fondazione e di ogni altra entrata a qualsiasi titolo pervenuta, ivi compreso l'eventuale sfruttamento di brevetti e di altri mezzi di protezione delle opere dell'ingegno.

Art. 7 - Organi

Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente della Fondazione
- b) il Consiglio di Amministrazione
- c) Il Consiglio Scientifico
- d) Il Collegio dei Revisori

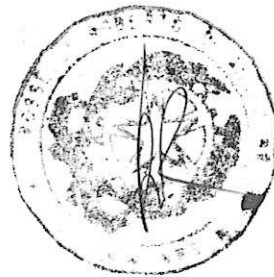
Art. 8 - Il Presidente della Fondazione

Il presidente della Fondazione svolge le seguenti funzioni:

- a) è il rappresentante legale della Fondazione
- b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione
- c) esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
- d) assicura l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti di attuazione e sovrintende alle attività e all'amministrazione della Fondazione stessa.

Art. 9 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione costituisce l'organo di ammi-



nistrazione della Fondazione.

Ciascuno dei Fondatori fin quando fa parte della fondazione designa un componente del Consiglio di Amministrazione il cui mandato dura cinque anni a decorrere dalla data della prima riunione di insediamento dell'organo.

La compagine del Consiglio di Amministrazione può essere integrata fino ad un massimo di due consiglieri dei quali il primo su designazione del primo soggetto aderente in termini cronologici ai sensi del successivo art. 17, ed il secondo su designazione del secondo aderente in termini cronologici parimenti ai sensi del successivo art. 17. In tali casi il singolo soggetto aderente, chiamato a designare il membro per integrare il Consiglio di Amministrazione, acquisisce e mantiene il diritto a designare un componente del Consiglio di Amministrazione in occasione dei successivi rinnovi dell'organo stesso, fino a quando mantiene la qualifica di aderente.

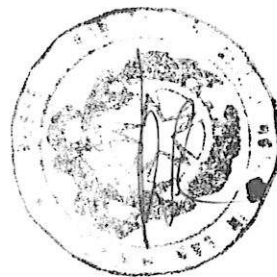
Il mandato del componente integrato ha scadenza pari a quello del Consiglio cui è chiamato a far parte.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione la cui carica viene assunta di diritto dal componente designato dalla Fondazione "Stella Maris"IRCCS.

Sono da considerarsi valide le sedute in cui sono presenti almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.





Il consiglio di amministrazione:

- a) delibera il bilancio preventivo e le relative variazioni, il bilancio consuntivo (conto economico, stato patrimoniale e relazione di missione e il rendiconto finanziario);
- b) delibera il Piano annuale e triennale dell'attività di ricerca elaborato dal Consiglio Scientifico;
- c) delibera su proposta del Consiglio Scientifico sulla partecipazione di altri Enti ai progetti di ricerca;
- d) delibera i regolamenti attuativi dello Statuto e quelli necessari a disciplinare l'attività della Fondazione con particolare riferimento al regolamento relativo alla elaborazione e predisposizione del piano annuale di ricerca;
- e) delibera su tutti gli Atti consultivi e propositivi predisposti dal Consiglio Scientifico;
- f) definisce la misura dei contributi periodici dovuti dai Fondatori e aderenti successivi e dei contributi in genere da richiedere ad altri soggetti a qualsiasi titolo;
- g) definisce i rimborsi da riconoscere ai collaboratori e ai componenti gli organi consultivi;
- h) può delegare a uno o più dei propri componenti particolari funzioni o incarichi limitando la responsabilità e prevedendo forme di rendicontazione;
- i) delibera l'ammissione di membri aderenti ai sensi del successivo art. 17;
- j) delibera l'integrazione del numero dei componenti del mede-

simo Consiglio con i soggetti designati dai due primi Enti
aderenti in termini cronologici ai sensi del successivo art.

17;

- l) nomina due esperti a comporre il Consiglio Scientifico;
- m) nomina il Direttore Scientifico nell'ambito dei membri del consiglio stesso;
- n) assume ogni altra decisione necessaria per il funzionamento della Fondazione.

Delle adunanze viene redatto verbale da trascriversi nel libro verbali.

Art. 10 - Consiglio scientifico

Il consiglio scientifico predispone il programma dell'attività di ricerca e di sviluppo della Fondazione.

Il Consiglio Scientifico è composto dai seguenti membri:

- a) due rappresentanti, designati da ciascun Fondatore, fin quando fa parte della Fondazione, scelti tra i ricercatori più rappresentativi dei settori scientifici in cui opera la Fondazione;
- b) un rappresentante nominato dalla FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PISA;
- c) il Direttore Scientifico della Fondazione Stella Maris IRCCS;
- d) due esperti nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio Scientifico ha i seguenti compiti:

- a) aggiorna periodicamente e per quanto necessario le linee





generali di indirizzo scientifico della Fondazione;

b) formula al Consiglio di Amministrazione le proposte relative alle nuove domande di adesione alla Fondazione, di cui all'art. 17;

c) elabora il programma triennale e annuale di attività scientifica della Fondazione da proporre al Consiglio di Amministrazione;

d) elabora una relazione annuale sull'attività di ricerca svolta;

e) propone al Consiglio di Amministrazione iniziative di coordinamento e divulgazione scientifica;

f) fornisce al Consiglio di Amministrazione il parere su tutti gli aspetti tecnico-scientifici collegati alle attività della Fondazione.

Il Direttore Scientifico di Imago svolge funzioni generali di indirizzo, coordinamento e di gestione dell'attività scientifica della Fondazione.

Il Direttore Scientifico di Imago ha inoltre il compito di assicurare una equa distribuzione delle iniziative di ricerca fra attività di base e attività con finalità clinico-traslazionale. Questa partizione è riferita sia alle attività connesse con lo svolgimento di specifici progetti di ricerca che a quelle finalizzate allo sviluppo di metodologie e implementazioni dirette verso l'uso clinico della strumentazione in dotazione alla Fondazione. Il Direttore Scientifico di Imago

ha anche il compito di assicurare che il personale tecnico-ricercatore dipendente della Fondazione svolga le proprie attività secondo carichi di lavoro equamente distribuiti rispetto alle esigenze connesse con le progettualità di ciascun ente fondatore.

Il Direttore Scientifico promuove e coordina i necessari rapporti scientifici al fine di sviluppare la ricerca di rete a livello regionale, nazionale e internazionale.

La durata del mandato dei componenti il Consiglio Scientifico è di 3 (tre) anni e decorre dalla nomina.

Il presidente della Fondazione partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Scientifico.

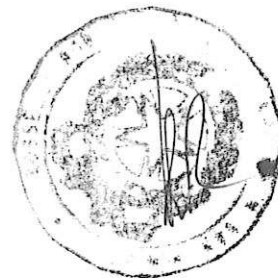
Delle adunanze viene redatto verbale da trascriversi nel libro verbali.

Art. 11 - Collegio dei Revisori

E' composto da tre membri di cui uno con funzioni di presidente, tutti in possesso dei requisiti per esercitare la revisione legale dei conti ed iscritti nell'apposito registro.

Per la formazione del Collegio dei Revisori ciascun Fondatore (finché partecipa alla fondazione) ed i primi due aderenti in ordine cronologico designano un candidato e tra questi vengono estratti a sorte i 3 (tre) componenti a cura del Consiglio di Amministrazione. Tra i 3 (tre) componenti il più anziano di età assume la qualità di Presidente. Il Collegio dura in carica 5 (cinque) anni.





Il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, effettua verifiche di cassa, esprime il suo parere mediante apposite relazioni sul Bilancio Preventivo e sul Bilancio Consuntivo.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, D.Lgs. 117/2017 la revisione legale dei conti.

Delle adunanze viene redatto verbale da trasciversi nel libro verbali.

I Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 - Valutazione scientifica

L'attività svolta dalla Fondazione viene annualmente sottoposta per valutazione ad un International Advisory Board composto da membri appartenenti a prestigiose istituzioni scientifiche italiane o straniere con specifiche competenze nell'ambito della ricerca della Fondazione. Il budget finanziario relativo deve essere approvato annualmente dal consiglio di Amministrazione.

I membri dell'International Advisory Board sono nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 - Piano annuale di ricerca

Il Piano annuale di ricerca viene presentato a corredo del bilancio preventivo entro il 30 novembre di ogni anno e riguarda la descrizione dettagliata di tutti i progetti di attività scientifica che verranno attuati nel corso dell'anno successivo alla data di presentazione.

Il Piano annuale di ricerca viene proposto dal Consiglio Scientifico secondo la procedura del relativo regolamento, da elaborarsi ai sensi del successivo art. 18. Il Piano annuale dovrà tenere conto dell'equilibrio economico-finanziario complessivo.

Il Piano viene proposto all'approvazione e conseguente deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 - Esercizio sociale e Bilancio

L'attività della Fondazione è organizzata sulla base di programmi pluriennali di attività che si concretano nel piano annuale di ricerca della Fondazione.

L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il consiglio di amministrazione delibera il bilancio di previsione entro il 30 novembre dell'anno precedente quello cui si riferisce contenente tra l'altro il piano annuale di ricerca.

Il Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario approva il bilancio consuntivo, unitamente alla relazione sulle attività svolte nell'esercizio immediatamente scaduto, predisposta sulla base del pare-



re consultivo formulato in proposito dal Consiglio Scientifico.



L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nella relazione al bilancio.

Il bilancio di previsione, la situazione patrimoniale ed il conto consuntivo sono inviati agli Enti fondatori e successivamente aderenti entro i quindici giorni successivi.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione ed al suo scioglimento a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 15 - Unità di ricerca

La Fondazione, in funzione delle esigenze del piano annuale di ricerca, può costituire una o più unità di ricerca.

Art. 16 - Durata

La Fondazione ha una durata illimitata.

Art. 17 - Adesione di nuovi membri

Alla attività istituzionale della Fondazione potranno essere ammessi, in qualità di membri successivamente aderenti, altri Enti di ricerca, pubblici o privati, i quali corrispondano alla Fondazione a partire dall'anno di adesione, i medesimi con-

A large, stylized handwritten signature.

A handwritten signature at the bottom of the page.

tributi periodici versati dai Fondatori diversi dalla Fondazione "Stella Maris" IRCCS. Qualora tali Enti aderiscano entro i primi 18 (diciotto) mesi dalla costituzione della Fondazione essi dovranno corrispondere anche le quote già versate dagli Enti diversi dalla Fondazione Stella Maris IRCCS a partire dalla data dell'atto costitutivo. Le richieste di adesione dovranno essere approvate dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio Scientifico.

Sia i soci fondatori sia gli aderenti potranno recedere dalla fondazione. Il recesso avrà effetto al 31 dicembre dell'anno in cui è esercitato. Il socio receduto non ha diritto ad alcun rimborso.

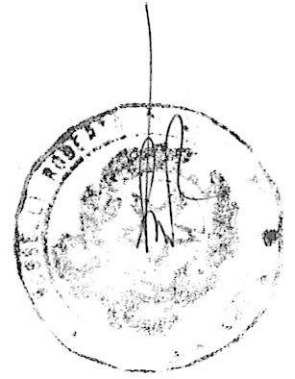
Art. 18 - Regolamento di attuazione

Il Consiglio di Amministrazione può adottare i seguenti regolamenti:

- a) il Regolamento di amministrazione e contabilità;
- b) il Regolamento di funzionamento degli organi;
- c) il Regolamento di elaborazione dei contenuti e delle necessarie risorse del piano annuale di attività di ricerca;
- d) il Regolamento in materia di norme per la sicurezza della macchina di cui all'articolo 2 comma 3 lettera a) e di ogni altra apparecchiatura;
- e) il Regolamento relativo alla proprietà intellettuale dei risultati della ricerca.

Per quanto riguarda il funzionamento degli organi sia il Con-

siglio di Amministrazione, sia il Consiglio Scientifico che il Collegio dei Revisori possono essere convocati ordinariamente con almeno 8 giorni di preavviso ed in caso di urgenza con almeno 3 giorni di preavviso a mezzo raccomandata postale, raccomandata a mano o PEC o qualsiasi altro mezzo che fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento.



Nella convocazione dovranno essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

In mancanza di convocazione la riunione sarà ugualmente valida qualora siano presenti tutti i componenti l'organo.

In caso di convocazione le riunioni saranno valide con la presenza della maggioranza dei componenti l'organo.

Le riunioni potranno avvenire anche in audio/video conferenza e ciò alle seguenti condizioni:

- che sia consentito al Presidente dell'organo di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si

tratti di riunione totalitaria), i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Art. 19 - Modifiche statutarie

Il presente statuto può essere modificato con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

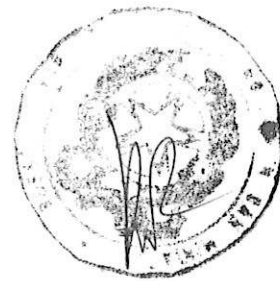
Art. 20 - Scioglimento e liquidazione

La Fondazione si estingue:

- a) in caso di comprovata impossibilità di raggiungimento degli scopi istituzionali;
- b) a seguito del venire meno, per qualunque causa, dei mezzi patrimoniali, ovvero dell'insufficienza di questi a consentire il raggiungimento degli scopi istituzionali;
- c) a seguito di disposizioni dell'Autorità Governative su istanza di qualunque interessato.

In caso di scioglimento o estinzione della Fondazione il patrimonio della stessa è devoluto previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del Terzo Settore designati da Consiglio di Amministrazione che perseguono finalità analo-





ghe a quelle volute dai Fondatori.

Art. 21 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si rinvia
alle vigenti disposizioni di legge in quanto applicabili ed in
particolare al D.Lgs. 117/2017.

A large, stylized handwritten signature, possibly reading "Roberto", is positioned in the middle-left area of the page.

A smaller, stylized handwritten signature is located at the bottom right of the page.